

Sent. n.294/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Alessandra Chianese

Presidente

dott. Gabriele Di Maio

Consigliere

dott. Attilio Franco Orio

Consigliere rel.

nella udienza del giorno 15 aprile 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.657 dell'anno 2018 del Ruolo Generale del lavoro

TRA

I.N.P.S. in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Salerno rappresentato e difeso dall'avv. SUSANNA SERRELLI, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS in Salerno;

appellante

E

VENTURA CAROLINA, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA ARTILLO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Valentino Torio (SA) alla Piazza Amendola n. 26;

appellato

avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura – ripetizione indebito

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 dis p. att. c.p.c.)

Con atto depositato il 2/8/2018 il legale rappresentante di INPS, a mezzo del suo difensore, proponeva appello avverso la sentenza n.247/2018 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8/2/2018, di accoglimento, con parziale compensazione delle spese, del ricorso volto a conseguire l'annullamento del provvedimento di ripetizione di indebito del 24/6/2015 inerente alla restituzione di somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per l'attività bracciantile svolta per 51 giornate nell'anno 2001.



L'impugnata sentenza, premesso che la domanda aveva ad oggetto non l'impugnativa di provvedimenti definitivi ma l'accertamento negativo della pretesa creditoria, respingeva l'eccezione di decadenza formulata dall'ente ex art. 22 co.1 D.L. 7/1970 conv. in L. 83/70, e rilevava la fondatezza della eccezione prescrizione della pretesa restitutoria decorrente da quando si è verificato l'evento che ha fatto cessare la causa del pagamento dell'indennità, riferita all'anno 2001, ma nel cui periodo intermedio e fino alla richiesta di restituzione non risulta che sia stato compiuto alcun atto interruttivo, non configurabile neppure con il provvedimento di disconoscimento notificato il 3/4/2010. Quindi dichiarava la prescrizione del diritto alla restituzione e condannava la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali.

Nei suoi motivi di appello, l'ente previdenziale, premesso che il provvedimento di restituzione trovava la sua fonte in un precedente verbale di accertamento del 1/12/2008 da cui era scaturito il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro regolarmente notificato all'interessata il 3/4/2010, richiamava le deduzioni della memoria difensiva di primo grado, s inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda e sulla decadenza per mancanza di impugnativa nei termini di legge, e contestava la prescrizione essendo stato notificato il provvedimento di disconoscimento nell'anno 2010; quindi si doleva dell'erronea statuizione del giudice di primo grado nel non aver considerato che la definitività del provvedimento di disconoscimento notificato il 3/4/10 e non impugnato, rendeva la prestazione erogata sine causa, e della erronea statuizione sulla prescrizione decorrente non dalla data di erogazione della prestazione (2001) ma dalla data in cui l'accertamento del disconoscimento è divenuto definitivo (2010). Concludeva per la riforma della sentenza appellata ed il rigetto del ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

L'appellata si costituiva in giudizio segnalando l'infondatezza delle doglianze dell'ente appellante poiché oggetto della domanda non era l'impugnativa di provvedimenti definitivi, bensì l'accertamento negativo della pretesa creditoria e che il provvedimento di disconoscimento era influente nel decorso del termine prescrizione per la restituzione dell'indebito, non preceduta da alcuna precedente analoga richiesta, e relativo a somme corrisposte nel 2001. Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

All'udienza fissata per la discussione, le parti presenti si sono riportate ai propri scritti difensivi, e la causa è stata decisa come da dispositivo.



L'appello è fondato, e va accolto per le seguenti ragioni.

Il provvedimento del 24/6/2015 concernente la richiesta di restituzione della somma di Euro 676,60 erogate a titolo di disoccupazione agricola menziona, nella sua causale, la dicitura "è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante". Trattasi di una motivazione corretta e coerente poiché si fonda su un presupposto certo e definitivo, consistente nel disconoscimento del rapporto di lavoro disposto dall'INPS con provvedimento del 19/3/10 notificato alla parte il 3/4/2010 e non annullato, né in via amministrativa né giudiziale. Tale ultimo provvedimento si basava, poi, su un accertamento negativo del rapporto di lavoro disposto dall'INPS a seguito di indagini ispettive sulla Agrisele srl conclusesi con verbale dell'1/12/2008 (atti prodotti dall'INPS in primo grado), e non risulta che sia stato proposto ricorso né avverso il verbale ispettivo né avverso il disconoscimento, ovvero che, in caso di ricorso, esso sia stato accolto.

Ciò posto, si deve anche precisare che l'eccepita decadenza si fonda sulla disposizione dell'art. 22 DL 7/1970, conv. in L. 83/1970, secondo cui *"contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivino lesioni di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza"*. Tale norma, va ricordata, per l'individuazione del dies a quo del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali la cancellazione degli stessi deve essere portata a conoscenza degli interessati. Nel caso in esame il disconoscimento era stato correttamente notificato con lettera raccomandata il 3/4/2010, prima ancora della vigenza delle disposizioni del DL 98/2011 sulle pubblicazioni telematiche, e non risulta che la parte abbia contestato l'avvenuta ricezione dell'atto o la validità della notifica.

Orbene, essendo stato notificato il disconoscimento del quale si discute con la precetta comunicazione cartacea come indicato in sentenza -in relazione al quale non vi è alcuna contestazione-, e non risultando esservi stata tempestiva impugnazione amministrativa e giudiziaria al disconoscimento, non può che affermarsi la decadenza dall'azione di riconoscimento del rapporto quale presupposto di fatto del ricorso avente ad oggetto la ripetizione di indebito sulle prestazioni di disoccupazione agricola per la medesima annualità 2001; trattasi di atto consequenziale del pregresso disconoscimento definitivo, senza possibilità, per tale ricorso, di determinare uno



spostamento in avanti del termine di impugnativa, e da cui derivi, invece, la definitività della cancellazione.

Anche sul tema della prescrizione il motivo di appello è fondato: il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito ha durata decennale (art. 2033 c.c.) e decorre non dalla erogazione della prestazione, ma dall'accertamento della non debenza della prestazione erogata, poiché non si tratta di ripetizione per mancanza originaria della causa solvendi in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da di sopravvenuto difetto della causa solvendi nel quale il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (Cass. sez. I, sent. n. 24653 del 2/12/16, e in un caso di erogazione di contributi pubblici, Cass. Sez. VI, sent. n. 23603 del 9/10/17); l'indebito si è concretizzato nel momento in cui è stata accertata l'illegittimità dell'erogazione, circostanza che, nel caso di specie, si è maturata dopo l'inutile decorso del termine di 30 giorni per impugnare in via amministrativa il disconoscimento del rapporto di lavoro (dal 3/4/10 al 3/5/2010) e dell'ulteriore termine di 120 giorni per proporre ricorso giurisdizionale (dal 4/5/10 all'1/9/2010). In definitiva, al giugno 2015 non sussisteva la prescrizione del diritto dell'ente a richiedere in restituzione le somme illegittimamente erogate nel 2001, poiché l'indebito si è concretizzato dal momento in cui al settembre 2010 è stata definitivamente accertata l'infondatezza della causa solvendi.

Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, ritenuto inoppugnabile il disconoscimento non opposto nei termini di rito e ritenuto, quindi, confermato il presupposto oggettivo e soggettivo del provvedimento restitutorio o negatorio della indennità percepita derivante dalla iscrizione cancellata nell'elenco dei braccianti agricoli per disconosciuto rapporto di lavoro bracciantile con la Agrisele srl come denunciato per 52 giornate nel 2001, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Per la non irrilevante complessità delle questioni trattate e la novità dell'approfondimento giurisprudenziale di recente orientamento di questo ufficio, ed in ragione anche della ridotta entità del credito restitutorio, va disposta la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, anche in virtù della interpretazione estensiva dell'art. 92 cpc fornita dalla sent. Corte Cost. n. 77/18.

L'esito vittorioso del giudizio per l'appellante esonera lo stesso dal pagamento del doppio del contributo versato all'epoca della iscrizione a ruolo della causa.



P.Q.M.

a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo di primo grado

b) compensa fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio

c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la propria impugnazione.

Così deciso in Salerno all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2019

Il Consigliere rel./est.

Il Presidente,

dott. Attilio Franco Orio

dott.ssa Alessandra Chianese

